

# **TI\_GERICHTE 12.2000.173 vom 18. Dezember 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-12-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.173](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.173)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.173 du 18 décembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.173 del 18 dicembre 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Già durante la propria esposizione dei fatti l'appellante introduce una prima censura al giudizio impugnato, sostenendo che la "base prima" per l'analisi della fattispecie avrebbe dovuto essere costituita dai documenti prodotti dalle parti, mentre che non sarebbe "dato" al giudice di basarsi sulle testimonianze assunte nella fase istruttoria, atteso che le stesse proverrebbero in prevalenza dagli stessi artigiani presenti in cantiere (appello, punto 2, pag. 3). L'argomentazione è manifestamente insostenibile: il codice di rito non ha infatti stabilito a priori alcuna gerarchia dei mezzi di prova, riservando alla sola valutazione del giudice la decisione circa la maggiore o minore rilevanza delle varie emergenze istruttorie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, n. 1), e addirittura incomprensibile -oltre che (ovviamente) immotivata- è l'affermazione per cui al giudice sarebbe interdetta la possibilità di valersi delle deposizioni testimoniali -ci si chiede allora perché la convenuta non si sia a suo tempo opposta alla loro inutile assunzione-, che al contrario costituiscono di frequente, nella prassi concernente il contratto di appalto, l'indispensabile complemento della verità emergente dai documenti, atteso che esse riguardano di regola piuttosto i fatti avvenuti successivamente nella concreta realtà del cantiere, così come eventuali successivi accordi tra le parti, non più formalizzati.

### **E. 2**

Il successivo rilievo della ricorrente (punto 2, pag. 4) riguarda la circostanza dell'asserita conoscenza da parte degli artigiani -e perciò anche della ditta attrice- dei contenuti del contratto stipulato dalla convenuta con l'arch. \_\_\_\_\_, contratto che essi non avrebbero potuto non conoscere per il motivo che la sua firma era avvenuta "insieme ai contratti d'appalto", sicché essi avrebbero dovuto sapere, siccome contenuto nel contratto con l'arch. \_\_\_\_\_, che la sua facoltà di deliberare lavori in rappresentanza della committente era limitata all'importo di fr. 5'000.--. Anche questa argomentazione si rivela infondata. Infatti, quand'anche si volesse ammettere -ma la circostanza è tutt'altro che assodata- che committente, architetto e tutti gli artigiani si fossero dati appuntamento ad una riunione destinata alla firma dei contratti, nulla consentirebbe ancora di ammettere la conoscenza da parte dell'attrice del contenuto di contratti ai quali, ancorché concernenti il medesimo cantiere, essa era estranea.

### **E. 3**

La convenuta tenta poi di inficiare l'attendibilità delle deposizioni poste dal Pretore a fondamento del proprio giudizio.

### **E. 3.1**

Una prima serie di argomenti è legata alla situazione personale della convenuta (anziana, di salute incerta, non cognita della lingua italiana, digiuna in materia di edilizia), dalla quale andrebbe dedotto, che essa non avrebbe potuto "recare regolare visita al cantiere di \_\_\_\_\_, operare lunghi e minuziosi controlli anche di carattere tecnico, discutere e impartire ordini agli artigiani addirittura in lingua italiana, ordinare demolizioni di pareti, spostamenti di muri, e quant'altro ancora" (punto 3, pag. 6), sicché quello prospettato dai testi sarebbe "uno scenario da fantascienza" (pag. 6). Si tratta di argomentazioni del tutto inconsistenti. La generica invocazione della propria situazione personale è infatti di per sé priva di particolare forza probatoria, e nemmeno assume carattere di indizio, specie nella misura in cui intende opporsi a precise e circostanziate deposizioni testimoniali, che non risultano in contrasto con altri elementi oggettivi in atti, e che non possono di conseguenza in alcun modo essere inficiate da queste argomentazioni di presunta validità generale. In secondo luogo non va disatteso che, nell'evidente intento di razionalizzare il lavoro di confezione dei gravami per tutte le cause in cui è risultata soccombente, la convenuta adduce siccome inverosimili delle circostanze quali la demolizione di muri o lo spostamento di pareti che con la presente fattispecie di opere da installatore sanitario e di riscaldamento non hanno attinenza alcuna, e sono pertanto inconferenti ed irricevibili nella misura in cui esse non esprimono una ragionevole critica alle argomentazioni del giudizio che si vorrebbe impugnare.

### **E. 3.2**

L'arch. \_\_\_\_\_ sarebbe, secondo la convenuta, interessato ad un esito della lite favorevole agli artigiani, atteso che in caso contrario la diminuzione delle loro mercedi comporterebbe la diminuzione del suo onorario percentuale d'architetto. La tesi -esposta senza indicare un solo passaggio della deposizione dell'arch. \_\_\_\_\_ che contrasterebbe con altre emergenze di causa- è risibile: vero è semmai che il teste, cui, è bene ricordarlo, la convenuta ha denunciato la lite, deve semmai temere la di lei soccombenza, visto che in tal caso sarebbero ipotizzabili sue inadempienze nel contratto di architetto le cui possibili conseguenze sarebbero per il mandatario ben peggiori della semplice riduzione delle sue spettanze dovuta all'eventuale vittoria della convenuta nelle vertenze con gli artigiani. Pertanto, se la deposizione dell'arch. \_\_\_\_\_ dovesse a priori, si ripete senza che vi sia contraddizione alcuna con altre emergenze, essere ritenuta sospetta, logica vorrebbe semmai che essa lo fosse in favore, e non a detrimento delle tesi della convenuta.

### **E. 3.3**

Altrettanto generiche, prive cioè di concreta e reale contraddizione con altri riscontri probatori, sono parimenti le globali critiche alle deposizioni dei vari artigiani, sommariamente accusati di avere fatto "fronte comune" (pag. 9) a discapito della convenuta: le deposizioni dei testi "neutrali" da lei evocate (pag. 8) si limitano di fatto a riferire di visite che questi avrebbero effettuato in cantiere accompagnando la convenuta, senza che queste persone abbiano avuto un maggiore coinvolgimento, e senza che queste, di conseguenza, possano riportare altro che inutili frammenti di una fattispecie che hanno unicamente sfiorato, prova ne è il fatto che al riguardo degli argomenti tipici (opere supplementari, consenso della committente) queste deposizioni sono totalmente silenti.

### **E. 3.4**

La convenuta invoca poi anche la mancanza di preventivi scritti e di accordi scritti, forma contrattualmente prevista, a sostegno dell'inesistenza di pattuizioni deroganti al contenuto del contratto iniziale. L'argomento è però, manifestamente, di mera verosimiglianza, in quanto il solo fatto di ritenere inverosimile o improbabile la mancata stipula di accordi supplementari senza far capo alla forma scritta non depone ancora per la loro inesistenza, a fronte di esplicite risultanze di senso contrario. Se ne deve concludere che la convenuta, che nemmeno ha affrontato il merito delle deposizioni che avrebbe così voluto inficiare, non ha saputo apportare nulla di concludente nell'ottica di un diverso apprezzamento delle decisive deposizioni dell'arch. \_\_\_\_\_ (atto XIII), di \_\_\_\_\_ (atto IX, pag. 9 e segg.) e di \_\_\_\_\_ (atto VIII, pag. 9 e segg.).

#### **E. 4**

Il punto 4 del gravame (pag. 9-11) è dedicato all'esposizione di asserite inadempienze degli artigiani, sostenendo la convenuta che "le opere presso la proprietà von \_\_\_\_\_ sono state eseguite nella più completa disorganizzazione e nel totale dispregio delle Norme SIA" (pag. 9). Sennonché, anche in questo caso alla convenuta va addebitata una generica esposizione di lamentele concernenti l'intero cantiere, priva tuttavia dell'indicazione del concreto pregiudizio che le sarebbe stato arrecato dalla qui attrice, ma solo di un preteso danno globale di fr. 44'500.-- (pag. 11), che comunque è sprovvisto di riscontro probatorio (sia quo all'esistenza medesima dei difetti che alla congruità dell'asserito pregiudizio), atteso che in questa causa non è stata esperita la prova peritale (cfr. atto XXI), di modo che quanto esposto in questa parte del gravame risulta affatto privo di portata pratica ai fini del presente giudizio.

#### **E. 5**

Alla convenuta, tolte tutte le precedenti, infondate censure, rimangono in definitiva due soli argomenti provvisti di potenziale pertinenza: l'esistenza di un contratto in cui la mercede era inizialmente determinata in fr. 25'000.-- (doc. 1) e la pretesa mancanza di potere di rappresentanza dell'arch. \_\_\_\_\_ nella delibera di opere supplementari.

##### **E. 5.1**

Sulla prima questione la convenuta rettamente ammette che la mercede d'appaltatrice va in questo caso computata in applicazione dell'art. 374 CO, non essendo stata pattuita una mercede a corpo ex art. 373 CO (punto 6, pag. 12 e 13). Da questo accertamento giuridico essa trae tuttavia una conclusione errata, laddove sostiene che -a fronte di "circa" fr. 25'000.-- di mercede contrattuale e di oltre fr. 86'000.-- di consuntivo- vi sarebbe un caso di applicazione dell'art. 375 CO: vero è infatti che l'art. 375 CO trova applicazione qualora il preventivo venga sproporzionatamente ecceduto nell'esecuzione della medesima opera di cui al contratto originario, il che qui non è il caso, né la convenuta lo pretende, verificandosi invece la diversa fattispecie per cui l'aumento della spesa è stato determinato dall'esecuzione di opere supplementari, prova ne è il fatto che la principale tesi difensiva della committente verte sulla mancanza di una valida delibera per l'effettuazione delle opere supplementari. La resistente, in altri termini, confonde il tema del sorpasso del preventivo con quello del consenso all'esecuzione di opere supplementari laddove afferma che "neppure è condivisibile la tesi pretorile secondo cui la committente avrebbe accettato i lavori supplementari perché ha pagato degli acconti. In realtà la committente si rifiuta di pagare il saldo relativo al sorpasso di preventivo proprio perché non accetta i costi supplementari" (punto 7, pag. 14).

## **E. 5.2**

La convenuta contesta poi di potere essere resa responsabile di atti del suo progettista e direttore dei lavori eccedenti la di lui facoltà di rappresentarla, sostenendo in particolare che egli non avrebbe avuto la facoltà di deliberare per il di lei conto dei lavori comportanti un sorpasso di spesa.

### **E. 5.2.1**

Le premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l'agire del rappresentante in nome del rappresentato ( Zäch , Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Von Thur/Peter , Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349). La facoltà dell'architetto direttore dei lavori di rappresentare il committente nella conclusione di contratti con gli artigiani soggiace evidentemente anch'essa alle predette regole ( II CCA 22 settembre 1997 in re C./C., 5 luglio 1994 in re G. SA/B., 12 febbraio 1993 in re F.T. SA/arch. D.G.). Per ciò che concerne il requisito dell'agire in nome di una terza persona vi è però la presunzione naturale dell'agire dell'architetto a nome del committente se le sue manifestazioni di volontà avvengono nell'ambito di un contratto di appalto già esistente tra il committente e l'appaltatore ( II CCA citate; Schwager , Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier , Das Architektenrecht, 3. edizione, 1995, n. 799; Semjud . 1988, pag. 26 e segg.). Per quanto attiene invece all'estensione delle facoltà conferite dal committente dell'opera all'architetto, la necessaria conseguenza dell'applicabilità dei principi generali della rappresentanza è quella che esse si determinano sulla base del contenuto del contratto tra il committente e l'architetto ( Schwager , opera citata, n. 804-807, 838). Non può quindi essere ammessa a priori la facoltà di rappresentanza dell'architetto per compiti esulanti dal contenuto precipuo dei compiti assegnatigli dal mandante (di regola progettazione e/o direzione dei lavori), ed è perciò con cautela, in base al contenuto concreto del loro contratto, che si può ammettere la facoltà per l'architetto di contrattare con gli appaltatori in nome e per conto del suo mandante ( Schwager , opera citata, n. 823, 841) oppure, in quest'ambito, anche solo di chiedere l'esecuzione di lavori supplementari ( Schwager , opera citata, n. 842). D'altro canto vale comunque la regola generale per cui la procura al rappresentante non deve necessariamente essere esplicita, ma può al contrario venire conferita in qualsiasi forma ( DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale ( DTF 85 II 22 e segg.). Inoltre, se il rappresentante agisce senza procura il rappresentato, ancorché non vincolato, ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch , opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Von Thur/Peter , opera citata, pag. 400), il che può nuovamente avvenire in forma tacita ed essere deducibile dalle circostanze ( Zäch , opera citata, n. 53-55 ad art. 38 CO).

### **E. 5.2.2**

Il Pretore (consid. 6.2) nel caso di specie ha ritenuto non già l'avvenuta ratifica delle opere supplementari da parte della committente, ma addirittura l'esistenza di un suo preventivo consenso, attestato dalle risultanze delle prefate deposizioni dell'arch. \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_, testimonianze che la convenuta, come si è detto (consid. 3), non è stata in grado di revocare in dubbio. Posto che le deposizioni in questione sono chiarissime -si può in proposito rinviare alla parziale trascrizione di cui alle pag. 6 e segg. del giudizio impugnato-, risulta sconfessata la tesi per cui l'arch. \_\_\_\_\_ avrebbe agito quale falsus procurator, senza l'intervento di una ratifica a posteriori della sua mandante. Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame. Tassa di giustizia,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG DICHIARA E PRONUNCIA I. L'appello 20 settembre 2000 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.-- b) spese fr. 50.--  
T o t a l e fr. 800.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 2'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_; Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.